
Il processo

Saggi

Antonio Briguglio

INTERESSI IN CONFLITTO E CONFLITTO DI INTERESSI NEL PROCESSO CIVILE

Il presente saggio analizza, in maniera trasversale, ed in confronto con le analoghe problematiche del diritto privato e del diritto commerciale, il tema del conflitto di interessi nel processo civile e dei relativi rimedi processuali adoperabili *ex ante* ed *ex post*. La tematica viene affrontata tanto nella prospettiva della parte processuale quanto nella prospettiva del giudice ed in relazione alla sua necessaria imparzialità e terzietà. Nell'ultima parte del contributo l'Autore prende in considerazione particolari situazioni di conflitto di interessi in capo al giudice persona fisica, all'ufficio o addirittura alla giurisdizione come potere dello Stato, che non implicano tuttavia un diretto pregiudizio alla terzietà della decisione o in generale della condotta del giudice rispetto alle parti.

This essay analyzes, also by comparing with the similar issues in private and commercial law, the issue of conflict of interest in the civil proceeding and of the related procedural remedies that can be used ex ante and ex post. The issue is dealt with both in the perspective of the party and in the perspective of the judge and in relation to its necessary impartiality. In the last part of the essay the Author takes into consideration particular situations of conflict of interest about the judge as physical person, the office or even the jurisdiction as a power of the State, which do not imply, however, a direct prejudice to the impartiality of the decision or in general to the judge's conduct with respect to the parties.

LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SINTETICITÀ

Lo scritto esamina l'aspetto, per così dire, patologico del principio di sinteticità, soffermandosi sulle conseguenze della sua violazione da parte sia dei difensori che dei giudici. Dopo aver evidenziato, da un lato, come il mancato rispetto di tale principio non dipenda esclusivamente dal malcostume e/o dall'imperizia dei difensori, che non si danno cura di redigere atti sintetici o non sono in grado di farlo, e, dall'altro, come la scelta legislativa da ultimo effettuata con riguardo al processo amministrativo susciti molte perplessità già avuto riguardo all'idea di fondo che la violazione del dovere di sinteticità possa accertarsi sulla base di parametri meramente quantitativi, l'A. si occupa delle conseguenze del superamento dei limiti dimensionali degli atti difensivi alla luce dell'art. 13-ter delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo. La conclusione cui perviene è che soltanto il difetto di chiarezza che si traduca nella deduzione di motivi non specifici possa determinare l'inammissibilità, ai sensi degli artt. 40, comma 2, e 101 c.p.a., e che l'unica sanzione per il gravame prolisso sia rappresentata dalla condanna alla liquidazione delle spese di lite. Per quanto attiene al giudice, appare pacifico che la redazione di una sentenza eccessivamente prolissa o poco comprensibile rilevi al più in sede di valutazione professionale.

The paper examines the pathological aspect of the principle of conciseness, focusing on the consequences of its violation by both the lawyers and the judges. The Author deals with the consequences of exceeding the dimensional limits of defensive acts in the light of art. 13-ter of the implementing rules of administrative trial code, although he demonstrates that failure to comply with the principle of conciseness does not depend on inexperience of lawyers. The A. believes that only the lack of clarity that results in the deduction of non-specific reasons can determine the inadmissibility of the application, ex articles 40, paragraph 2, and 101 c.p.a. Therefore, the only sanction for the long-winded appeal is represented by the condemnation to settle the costs of litigation. As far as the judge is concerned, it is common ground that the drafting of a sentence that is excessively long-winded or difficult to understand should be considered for professional liability.

Filippo Patroni Griffi

LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA TRA PRESENTE E FUTURO

Lo scritto traccia le linee evolutive della giustizia amministrativa, ripercorrendone le coordinate storiche per giungere a evidenziarne la trasformazione che riguarda, in particolare, sia le tecniche di sindacato giurisdizionale sugli atti della pubblica

amministrazione sia il ruolo del giudice e la sua collocazione nel sistema dei poteri. Emerge, tuttavia, una costante: la centralità della tutela nella storia della giustizia amministrativa perché il giudice amministrativo non può intendersi, riduttivamente, come un giudice che garantisce il controllo sulla legalità amministrativa.

The essay traces the evolution of administrative justice. It highlights its transformation that concerns, in particular, both the definition of the boundaries of judicial control on administrative discretion and the role of the judge and his position in the system of powers. It demonstrates the centrality of the protection of rights and interests towards the public power in administrative justice.

Alfredo Storto

DIFETTO DI MOTIVAZIONE E OMESSA PRONUNCIA: TRA NULLITÀ E INESISTENZA DELLA SENTENZA AMMINISTRATIVA

Il *focus* dell'articolo è sulla necessità o meno che il giudice amministrativo d'appello rimetta la causa a quello di primo grado, ai sensi dell'articolo 105 c.p.a., nel caso di sentenza afflitta da difetto di motivazione e da omessa pronuncia. Secondo l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la remissione è necessaria quando la motivazione è radicalmente assente, oppure è palesemente incongrua rispetto alla domanda proposta, o ancora è solo apparente, perché tautologica, assertiva, espressa mediante formule di mero stile o perché genericamente richiama un orientamento giurisprudenziale senza esaminarne il contenuto. La causa non va invece rinviata al T.A.R. se la sentenza ha semplicemente omesso di esaminare un motivo o anche una fra le più domande articolate in primo grado. Condividendo solo quest'ultima conclusione, l'articolo evidenzia come la regola generale declinata dal Consiglio di Stato si fondi, invece, su presupposti giuridici non univoci e determini applicazioni pratiche incerte e frammentarie, così tradendo lo stesso principio di tassatività delle ipotesi di remissione della causa a primo giudice previsto dalla legge. Si propone quindi di non applicare l'art. 105 c.p.a. se la sentenza è comunque eseguibile, cioè se essa presenta un dispositivo chiaro e che indica correttamente parti e oggetto dell'obbligazione che ne scaturisce.

The essay is about the case referral to the court of first instance when the judgment lacks of grounds (article 105 of the italian code of administrative trial). According to the plenary meeting opinion of the Council of State, the referral is compulsory in case of total absence of the reasons of the decision or when these are inconsistent with respect to the issues or even are only apparent. On the contrary, the referral is not allowed when the judgment does not provide one of the specific grounds on which the petition is based or one of many others issues. The author of the essay agrees only with this last opinion. On the other side, the author believes

that the opinion of the plenary meeting is not necessary and involves fragmentary practical applications, that are against the principle of legal certainty about the case referral to the court of first instance. Finally, the author suggests not to apply article 105 if the judgment however may be enforced, in case of clear ruling, containing precise indications of the parties and of the object of the decision.

Chiara Naimoli

INDIVIDUAZIONE PERSONALE FOTOGRAFICA, PROBLEMI E PROSPETTIVE

Se per la ricognizione, il legislatore predispone una regolamentazione minuziosa delle attività preliminari; per l'individuazione di persone nulla prevede se non (dal settembre del 2016) l'obbligo di attivare la partecipazione difensiva *ex art.* 364 c.p.p. Si riflette se tale obbligo possa ritenersi esteso anche all'individuazione personale fotografica.

Si critica la pacifica affermazione giurisprudenziale che, sulla scorta del principio di atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, consegna a quest'ultima la possibilità di procedervi, al di là dei limiti posti a tale attività.

Si pone l'accento sul carattere esclusivamente endofasico dell'istituto, rilegato in un'ottica di eccezionalità per orientamento e prosecuzione delle indagini; e di quanto tale affermazione risulti di fatto smentita dall'unanime tendenza giurisprudenziale tesa ad un utilizzo degli esiti dell'individuazione al di fuori del dibattimento (in ambito cautelare o in sede di giudizi a prova contratta), così come al prolungamento di efficacia all'interno di esso, *ex art.* 512 c.p.p., a fini contestativi, o a fini confermativi del contenuto del pregresso riconoscimento.

Si riflette sulla connessa tematica dei ravvisamenti informali e sulle conseguenze processuali di un atto assunto in elusione delle formalità previste per il relativo mezzo di prova tipico; nonché sulle sanzioni processuali che investono l'atto di individuazione assunto senza dare avvio alla procedura garantita di cui all'*art.* 364 c.p.p.

*The law chooses to differentiate the act of personal identification as an act of criminal investigation, from the corresponding evidence of personal recognition. They have different structure and function with regard to principles of new Criminal Procedure code: the first one is an act without guarantees and formalities except the obligation to activate the participation of the defense lawyer (ex art. 364 c.p.p.); whereas the second one is an act with many formalities that represent cautions to obtain a better reliability of the final result. Despite critical writing about photography has cautioned us against proving things from pictures, jurisprudence considers usable the results of the personal photographic identification act beyond legal limits. It raises some doubts as the obligation *ex**

art. 364 c.p.p. can be extended also to the personal photographic identification; it rejects the jurisprudence that considers the investigation act available to the judicial police; it focuses on the exceptional nature of the act useful only in the investigation phase.

Attualità

Mirko Abbamonte - Irina Deriglazova

LA NUOVA FISIONOMIA DELL'AZIONE COLLETTIVA NELLA FEDERAZIONE RUSSA. NOTE A PRIMA LETTURA SULLA LEGGE FEDERALE 18 LUGLIO 2019, N. 191

Il 1° ottobre 2019 è entrata in vigore nella Federazione Russa la legge federale 18 luglio 2019 n. 191, che ha introdotto una nuova regolamentazione in tema di azioni collettive. La riforma interviene, da un lato, sul codice di procedura arbitrale, riscrivendo la disciplina delle azioni collettive già esistenti e, dall'altro, sul codice di procedura civile, introducendole *ex novo*. Il presente contributo si pone l'obiettivo di analizzare il vigente sistema di tutela collettiva della Federazione Russa attraverso un commento a prima lettura delle nuove disposizioni codicistiche.

On 1st October 2019, in the Russian Federation entered into force the federal law 18 July 2019, n. 191, which introduced a new rule for collective actions. The reform intervenes, from one side, on the arbitration procedure code, rewriting the discipline of the already existing collective actions and, from the other side, on the civil procedure code, introducing them ex novo. The present article aims to observe the current system of collective protection of the Russian Federation through a first reading comment of the new rules.

Mirko Abbamonte - Alessio Bonafine

«LO STATUTO DEL GIUDICE E L'ACCERTAMENTO DEL FATTO»
XXXII° Convegno nazionale dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, Università di Messina, 27 e 28 settembre 2019

Il 27 e 28 settembre 2019 si è svolto presso l'Università di Messina, il XXXII° Convegno nazionale dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, incentrato sul seguente tema: «Lo statuto del giudice e l'accertamento del fatto». Il presente resoconto riassume le relazioni dei proff. Angelo Castagnola, Roberto Martino, Giuseppe Miccolis e dell'ex Presidente aggiunto della Corte di cassazione, Renato Rordorf (27 settembre), nonché gli interventi della tavola rotonda composta dai proff. Salvatore Boccagna, Marco Gradi, Luca Passanante e Roberto Poli (28 settembre).

On September 27th and 28th 2019 the XXXII° National Convention of the Italian Association of Civil Procedure Scholars took place at the University of Messina, centered on the following theme: “The statute of the judge and the assessment of the fact”. This work summarizes the reports of prof. Angelo Castagnola, Roberto Martino, Giuseppe Miccolis and, the former President of the Court of cassation, dr. Renato Rordorf (27th September), as well as the reports at the roundtable of prof. Salvatore Boccagna, Marco Gradi, Luca Passanante and Roberto Poli (28th September).